TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 10

Sanzioni

Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

Versione in vigore dal 31 marzo 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-del-patrimonio-storico-della-prima-guerra-mondiale/art-10-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it